

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 DI**

MARCEGAGLIA HOLDING S.R.L.

PARTE SPECIALE

*Adottato dal CdA di MARCEGAGLIA HOLDING S.r.L.
con delibera del 13.01.2025*

INDICE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO	3
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	6
1.3 Focus sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i>	8
1.4 I servizi <i>Corporate</i>	8
1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra MRC Holding e altre società del Gruppo.....	8
1.5 Dei singoli Reati	10
1.6 I Reati rilevanti	11
1.6.1 Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)	11
1.6.2 Reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001)	16
1.6.3 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinqies</i> D.lgs. 231/2001 e L. 19/2016)	24
1.6.4 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 <i>octies</i> D.lgs. 231/2001)	25
1.6.5 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> D.lgs. 231/2001)	27
1.6.6 I Reati Tributarî (art. 25 <i>quinqiesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001)	29
Sezione	II
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001	-
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001	34
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione	36
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione	38
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari	43
2.1.4 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	52
2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	56
2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	59
2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari	60

PARTE SPECIALE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012¹.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni ente deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti ex D.lgs. 231/2001, ne costituiscono una parte²: quella rilevante ai sensi del presente documento. In questa sede, pertanto, il rischio viene declinato nella propria accezione di **rischio-reato**, consistente, quindi, nella verifica di un illecito penale commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Nessun ente potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” e mitigato, in modo da non compromettere l’operatività

¹ Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello ex D.lgs. 231/2001 dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

² Cfr. Documento CoSO II (ERM).

aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il CdA deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l'organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato "accettabile", impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la "probabilità" del verificarsi dell'evento e il relativo "impatto" che l'evento dannoso può avere sulla organizzazione. Fondamentale è altresì il grado di "rilevabilità" che un determinato rischio di reato presenta in un determinato contesto aziendale. Tale ultimo criterio valutativo è influenzato da molteplici fattori, come si vedrà in seguito.

Tali criteri di valutazione consentono di identificare i rischi significativi per l'azienda, ossia quelli che richiedano maggiori controlli, presidi ed interventi rimediali; nonché di stabilire quali, invece, abbiano una rilevanza minore e possano essere gestiti con minori esigenze di urgenza, pur garantendone il costante monitoraggio.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Quanto alla definizione del concetto di **controllo**, la GdF, nella summenzionata circolare, lo qualifica come strumento operativo ausiliario rispetto al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata.

Il **controllo interno**, inoltre, contribuisce ad eliminare o a ridurre le conseguenze del rischio, a rilevare il rischio e a fare emergere l'esigenza di un'eventuale azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, tramite un controllo "rivelatore" *ex post*; oppure prima di porre in essere l'azione e, quindi, tramite un controllo preventivo, *ex ante*.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dei principi sopra esposti.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u> Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i propri <i>stakeholders</i>	<u>Operativi</u> Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale e la sostenibilità dell'attività produttiva	<u>Di Reporting</u> Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	<u>Conformità</u> Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge, del Modello e del Codice Etico
<u>ERM -Rischi</u> Individua otto componenti del sistema di controllo	<u>Ambiente interno</u> Il Consiglio di Amministrazione determina il livello di accettabilità del rischio	<u>Definizione</u> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<u>Eventi</u> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<u>Valutazione dei rischi</u> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u> Il Consiglio di Amministrazione seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<u>Attività di controllo</u> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<u>Informazioni e comunicazioni</u> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<u>Monitoraggio</u> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u> Dopo aver posto in essere l'azione	<u>Controllo preventivo</u> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività rispetto alle quali sussiste il **rischio di commissione dei reati** previsti dal D.lgs. 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. *Risk Assessment*.

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuare delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione

del presente Modello.

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, Associazione di categoria cui aderisce [MRC Holding](#), la Società ha provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione parametrato sulle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia su tutte le attività e strutture organizzative della società – e, perciò, sui reali “rischi di reato” prospettabili in relazione ad esse –, avuto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.lgs. 231/2001. La Società ha, pertanto, “ritagliato” il Modello organizzativo, oltre che nel rispetto di principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente [Modello](#) è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del [D.lgs. 231/2001](#).

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente [Modello](#) ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma della società e di Gruppo;
- statuto societario;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- contrattualistica rilevante;
- ogni altra informazione rilevante.

Tali documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di [MRC Holding](#), prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, attuato intervistando i soggetti apicali che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di Reato. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal [D.lgs. 231/2001](#).

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, condotte con il supporto di un consulente della Società, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'operatività di ciascun singolo settore di attività della Società. I risultati degli incontri e dell'attività di *due diligence* sopra dette, documentati attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal [D.lgs. 231/2001](#). Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad approfondire le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio, tramite una valutazione condivisa del documento di analisi del rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre, con l'accordo del CdA, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti nella prassi operativa.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna categoria di reato risultata sensibile al rischio di reato all'esito delle attività di *Risk Analysis*, la Società ha definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un complesso di regole composto dalle procedure e dalle prassi aziendali già vigenti, nonché dai regole e principi operativi di nuova introduzione, frutto di una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla *ratio* di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato le scelte operative. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in [MRC Holding](#), rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal [Codice Etico](#), che la Società adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che [MRC Holding](#) riconosce come propri

e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La società ha elaborato una tabella di Analisi del Rischio che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente Modello.

Dopo l'analisi effettuata per singola area operativa, i risultati della predetta analisi sono stati riportati nella tabella di *Risk Analysis* complessiva nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* – Indice di priorità del rischio.

La metodologia di Analisi applicata, esposta in maniera più approfondita all'interno dell'allegato documento di **Metodologia di Risk Analysis**, si basa sull'applicazione dei principi analitici FMEA. Si tratta di un approccio asseverato e consolidato, che tiene in considerazione tanto i principi di cui alla norme internazionali UNI CEI EN IEC 31010:2019 (Gestione del rischio – Tecniche di valutazione del rischio) ed allo standard tecnico IEC 60812:2018 (*Failure Modes and Effects Analysis*), quanto i criteri di valutazione elaborati all'interno delle "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.lgs. 231/01" elaborate e pubblicate da INAIL. La metodologia impiegata ha consentito di identificare il livello di rischio correlato a ciascuna specifica fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, ma anche di individuare formalmente il grado di incidenza del rischio, per ciascuna categoria di reato, in rapporto alle singole aree operative. Tale ultima valutazione è confluita in una separata tabella, che pone in evidenza il grado di incidenza del rischio nelle specifiche aree operative della Società.

In relazione alle attività operative realizzate nelle strutture della Società, è stato valutato il grado di rischio di ciascun reato rilevante ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), risultato sensibile ovvero presentante valore di rischio che abbia conseguito un valore di *Ipr* quanto meno "Medio" (valore superiore a 50).

Dopo l'analisi effettuata, i risultati sono stati riportati nella tabella di [Risk Analysis](#) complessiva nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* – Indice di priorità del rischio.

1.4 I servizi Corporate

L'attuale organizzazione del Gruppo Marcegaglia ha reso necessario per il Gruppo sviluppare e centralizzare proprio in [MRC Holding](#), società Capogruppo, alcuni Servizi, al fine di fornire alle società consociate alcuni servizi *Corporate*, con lo scopo di ottimizzare le risorse e di incrementare le sinergie tra le medesime società e per mantenere un efficiente coordinamento tra le stesse.

1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra MRC Holding e altre società del Gruppo

MRC Holding fornisce alcuni Servizi in favore di altre società del Gruppo (tra le quali, ad esempio, MRC Plates e MRC Specialties) in forza di un contratto denominato Contratto

Corporate Services, allegato al presente Modello, nel quale la società che usufruisce dei Servizi è definita quale “Beneficiario” mentre Holding è definita quale “Service Provider”. Il Contratto di Corporate Services era originalmente intestato in capo alla società Marfin S.r.l., che tuttavia, a far data dal 1° gennaio 2022, in conseguenza di un’operazione straordinaria di Gruppo, è stata fusa per incorporazione all’interno di MRC Holding, la quale ne eredita, pertanto, tutte le pendenze contrattuali, e tutti gli acclusi rischi a livello di compliance interna.

Il Contratto Corporate Services prevede tra l’altro:

- in modo chiaro l’elenco dei Servizi che il Service Provider eseguirà in favore del Beneficiario, le modalità di esecuzione degli stessi ed il relativo corrispettivo;
- che il Service Provider rende i Servizi nel rispetto dei criteri, metodologie, procedure e formalità impiegate dallo stesso Service Provider nell’esercizio della propria impresa, che il Beneficiario conosce ed accetta. A seguito delle preliminari verifiche effettuate in sede di *due diligence*, le procedure adottate dal Service Provider sono risultate conformi a quelle implementate nell’organizzazione del Beneficiario;
- che il Service Provider informa tempestivamente il Beneficiario di qualsiasi circostanza o fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire il Servizio in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace;
- le sanzioni previste nel caso di violazione di quanto previsto nel presente contratto.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire i limiti di responsabilità della stessa è, inoltre, previsto contrattualmente che Holding e la società beneficiaria si diano reciprocamente atto di:

- avere ciascuna società adottato un Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- monitorare ed aggiornare il proprio Modello Organizzativo tenendo in considerazione le novelle legislative sul tema ed organizzative, ai fini di una efficace tutela delle rispettive società.

Holding ed il Beneficiario si impegnano, nei confronti l’una dell’altra, al rispetto più rigoroso dei rispettivi Modelli organizzativi, con particolare riguardo alle sezioni di detti Modelli che si rapportano con le Aree organizzative nel cui contesto detti Servizi vengono resi.

In generale le Società si impegnano, nell’espletamento dei Servizi, ad astenersi da comportamenti e condotte che possano, in qualsiasi modo, integrare fattispecie di Reato.

A presidio di ogni eventuale rischio di commissione dei Reati è contrattualmente previsto che siano tenute riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società contraenti al fine di verificare l’andamento dei Servizi forniti dal Service Provider e l’esecuzione in generale del presente contratto.

Inoltre, è istituito il regolare controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza che potrà verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel Contratto Corporate Services precisando che i componenti dell'OdV delle Società sono coincidenti: questo garantirà la massima efficacia del controllo sullo svolgimento dei Servizi resi, garantendo la più ampia base informativa.

1.5 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai Reati qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in [MRC Holding](#) ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**medio** o superiore), sono:

- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24 D.lgs. 231/2001*;
- reati contro la P.A. *ex art. 25 D.lgs. 231/2001*;
- reati societari *ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001*;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001* con riferimento al solo art. 603-bis c.p.;
- reati in materia di ricettazione e riciclaggio ed in particolare i reati di cui agli artt. 648 bis c.p. (Riciclaggio), 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio), tutti *ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001*;
- reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001*.

In quanto le summenzionate categorie di reato presentano un livello di rischio **medio** o superiore, verranno indicate nella presente Parte Speciale del Modello le procedure idonee ad impedire la commissione di dette categorie di Reati.

Per quanto concerne, infine, le residue categorie di reati previste dal D.lgs. 231/2001, queste presentano un livello di rischio **basso**:

- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis D.lgs. 231/2001*;
- reato di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 24 quater.1 D.lgs. 231/2001*;
- reati di falso nummario *ex art. 25 bis D.lgs. 231/2001*;
- delitti contro l'industria e commercio *ex art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001*;

- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater* D.lgs. 231/2001;
- reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 25 quater* D.lgs. 231/2001 e Legge 146/2006;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies* D.lgs. 231/2001 con la sola esclusione dell'art. 603-bis c.p.;
- reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies* D.lgs. 231/2001;
- reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies* D.lgs. 231/2001;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex art. 25 octies.1* D.lgs. 231/2001;
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies* D.lgs. 231/2001;
- reati ambientali *ex art. 25 undecies* D.lgs. 231/2001;
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies* D.lgs. 231/2001;
- frodi sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommessa *ex art. 25 quaterdecies* D.lgs. 231/2001;
- reati di contrabbando *ex art. 25 sexiesdecies* D.lgs. 231/2001;
- reati contro il patrimonio culturale *ex art. 25 septiesdecies* D.lgs. 231/2001;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art. duodevicies* D.lgs. 231/2001.

Con riguardo a dette categorie di reato non si procederà, dunque, a svolgere un approfondimento né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Ai fini di prevenzione della verifica di tali reati si reputa sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

1.6 I Reati rilevanti

1.6.1 Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel D.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati, qui riportata in senso unitario, non risulta particolarmente significativa per la realtà di MRC Holding; tuttavia, è oggetto di analisi per quelle residue

aree di attività, come a titolo esemplificativo richiesta di erogazioni pubbliche o accertamenti da parte di autorità pubbliche, per le quali il personale dipendente o afferente alla Società può venire in contatto con la P.A.

La categoria dei reati commessi attraverso erogazioni pubbliche, per facilità espositiva, è qui trattata insieme ai reati contro la P.A.

Nella sezione seguente saranno indicati processi sensibili e le procedure idonee a mitigare il rischio di commissione delle due categorie di Reati separatamente.

Gli artt. 24 e 25 del [D.lgs. 231/01](#) individuano un novero di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la [Pubblica Amministrazione](#).

È opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e ne specifichi l'ambito applicativo a tutti i propri [destinatari](#).

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato, occorre chiarire cosa si intende per "[pubblico ufficiale](#)" e "[incaricato di pubblico servizio](#)".

Gran parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 [D.lgs. 231/2001](#) sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio". È tuttavia possibile che un soggetto afferente all'ente possa concorrere come esterno nella commissione del reato proprio, così aprendo anche a possibili profili di responsabilità dell'ente per l'illecito contestato, sempre e comunque qualora sia possibile rinvenire un interesse ed un vantaggio in capo al medesimo.

Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Incaricato di pubblico servizio

Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e

l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di [pubblico ufficiale](#) o di [incaricato di pubblico servizio](#) può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Di seguito vengono espone le fattispecie di reato richiamate dal [D.lgs. 231/2001](#) che, all'esito delle attività di analisi del rischio, sono emerse come rilevanti per [MRC Holding](#).

a) Art. 316 *bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale. Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

d) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Queste fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell'ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di pubblico servizio.

e) 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

f) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o promette denaro o utilità, è punito in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione ed, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dunque, l'ente non è più vittima del reato ma concorrente con il pubblico ufficiale nella commissione dello stesso.

Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

- A. una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costringitiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;
- B. mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata all'ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l'ente - (ad esempio l'eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente).

L'attuale disciplina di cui all'art. 319 *quater* c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l'ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva *ex art. 25 comma II cost. e 2 c.p.*

g) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

h) Art. 322 *bis* c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322 *bis* c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di MRC Holding, valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

i) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile alla società, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa - ad esempio per il recupero dei materiali di scarto del ciclo produttivo -, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un *partner* commerciale della società.

j) Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

k) Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.6.2 Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

Le aree adibite alla gestione amministrativa e contabile sono quelle che maggiormente manifestano il rischio di incorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti esaminate nella presente sezione della Parte Speciale.

Ed invero, l'articolo 25 ter, comma 1, D.lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: “[...]se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano [...]” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo operato dal Decreto ai reati societari, così definito, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato per le quali possa emergere una contestazione in capo agli enti, ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “*commessi nell’interesse della società*”;
- altre fattispecie sono caratterizzate dalla presenza di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, circoscrivendo il novero dei possibili soggetti attivi dei reati societari a: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. Viene dunque limitato l’ambito di applicabilità di alcune tra le fattispecie di cui alla presente categoria (i.e. per i reati comuni). Di talché, in alcuni casi, la responsabilità viene persino esclusa (è il caso dei reati propri, realizzabili da soggetti diversi da quelli ricordati).

Per praticità analitica, nella presente sede i reati societari verranno suddivisi nelle seguenti tre categorie, che propongono una distinzione attuata sulla base dell’interesse protetto dalle singole norme:

1. *Le falsità*³

- artt. 2621, 2621 *bis* c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 comma 1 e 3 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 173 *bis* T.U.F. - sostituito l’abrogato art. 2623 c.c. (Falso in prospetto);
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (già art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

2. *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

³ Si da conto delle incertezze circa l’applicabilità del reato c.d. di “*falso in prospetto*”. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all’art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di “falso in prospetto” all’interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell’applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall’abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali “false comunicazioni sociali” di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

3. Altri illeciti

- art. 29 D.lgs. 39/2010 (*ex art. 2625 c.c. Impedito controllo*).
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
- Art. 2635-*bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati documento allegato e parte integrante del presente Modello, sono connotati da un indice di rischio medio in MRC Holding. Si precisa che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato nella tabella di analisi dei rischi allegata al presente Modello.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati *ex art. 2635 c.c.*

Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione *ex art. 2635 bis c.c.*: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.* Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 *ter* c.p.) che di seguito si riporta: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-*bis*, secondo comma. Il D.lgs. 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-*bis*) del D.lgs. 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 *bis* c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria va da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione *ex art. 2635 bis c.c.* la sanzione va da duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

Da ultimo, il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ha modificato l'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/01, inserendo il nuovo reato presupposto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

I reati ricompresi nella categoria esaminata – per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati, documento allegato e parte integrante del presente Modello – sono connotati da un indice di rischio medio in MRC Holding, correlato all'ordinario rischio caratterizzante la gestione delle comunicazioni sociali, della loro corretta predisposizione e trasparente diffusione, nonché ai rischi correlati alla possibile verifica di fatti di corruzione tra privati. Si ribadisce che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella Tabella di *Risk Analysis*, allegata al presente Modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 *bis* c.c. – Fatti di lieve entità**

La presente fattispecie di reato si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della comunicazione afferente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; e ciò con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico. È altresì penalmente rilevante l'omissione della condivisione di informazioni sulla situazione economico-patrimoniale la cui comunicazione sia imposta dalla legge, purché detta omissione sia fondata sul medesimo proposito criminoso di carattere ingannatorio.

Congiuntamente ai suddetti requisiti, affinché il reato ivi esaminato possa dirsi consumato, debbono naturalmente ricorrere anche le seguenti condizioni:

- la condotta deve essere posta in essere dall'autore, persona fisica, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o qualsivoglia destinatario delle comunicazioni sociali che sia interessato ad ottenere una rappresentazione chiara e trasparente delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che, ai fini definitivi:

- per "bilanci" si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario, il bilancio di sostenibilità (ove la società sia obbligata a predisporlo ai sensi di legge);

- per “relazioni” si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per “altre comunicazioni sociali” devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che l’articolo 25 *ter* del Decreto ha subito una novella a seguito dell’introduzione della L. 69/2015, in particolare, modificando la prima parte della disposizione, come di seguito specificato:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 *bis* del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote
- c) abrogato.

Esempio di condotta rilevante: l’Amministratore Delegato iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore rispetto a quelli effettivamente vantati dalla Società, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sul capitale sociale, ovvero allo scopo di ingenerare un falso affidamento del mercato e degli investitori rispetto alla solidità economico-patrimoniale dell’ente.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l’abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell’effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell’articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all’ente, deve escludersi o confinarsi all’ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell’articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell’articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. Appare improbabile l’applicabilità della fattispecie vigente alla Società.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

È necessario specificare che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

È opportuno ricordare che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- **Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo** - Queste ipotesi di reato, qui richiamate in via prudenziale come sopra ricordato, che sanzionano le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. "*reato proprio*", che può, cioè, essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Esempio: uno degli amministratori di MRC Holding tiene una condotta non corretta e non trasparente in relazione ad una richiesta specifica da parte del Collegio Sindacale della stessa società, in ordine al rispetto da parte della medesima di una determinata normativa.

- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si consumava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiersero od omettessero atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento all'ente. Tali soggetti erano puniti con la reclusione sino a tre anni. La pena consisteva, invece, nella reclusione fino ad un anno e sei mesi qualora il fatto fosse stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Tramite la summenzionata riforma, la fattispecie esaminata ha subito diverse rilevanti modifiche. In primo luogo, è ora prevista la punibilità del mercimonio illecito di natura corruttiva anche qualora lo stesso avvenga per interposta persona. E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”*;

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: *«Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste»*;

Infine, il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: *“utilità date o promesse”* sono sostituite dalle seguenti: *“utilità date, promesse o offerte”*.

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso – accanto alle condotte di ricezione e di accettazione della promessa – la condotta di sollecitazione all'atto corruttivo. Analogamente, nel terzo comma viene inserita anche la condotta di offerta di denaro o altra utilità non dovuti.

Esempio: il responsabile commerciale dell'ente consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti di un soggetto terzo, cliente, per propiziare la conclusione di nuovi contratti di appalto.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Per il testo della norma in esame si rinvia all'Elenco Reati, parte integrante del presente Modello. Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi i casi di *“sollecitazione non accolta”* e di *“offerta non accettata”*.

- Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie

Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.

Il D.lgs. 38/2017, oltre alle novelle sopra riportate, ha comportato una modifica dell'art. 25

ter, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs. 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) e nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Sono in tali ipotesi di reato anche previste sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

1.6.3 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001 e L. 199/2016)

La presente sezione di Parte Speciale si concentra sulla analisi dell'unica fattispecie contenuta nell'art. 25 *quinquies* ad essere stata considerata sensibile al rischio di commissione per la Società. Ossia quella prevista e punita dall'art. 603-bis c.p.

Tale fattispecie è stata riformata ad opera della Legge n. 199/2016, che ha provveduto a riformularne il dettato normativo. Con detta legge, il Legislatore mirava a contrastare il fenomeno del c.d. caporalato ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo").

Il delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-bis c.p.), prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Atteso che l'art. 603 bis c.p. profila in via specifica le condotte rilevanti, le quali assumono la qualifica di "indici di sfruttamento" tali da configurare il reato ivi in esame, è doveroso, nella presente sede, riportare i casi individuati dal legislatore:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La norma prevede l'applicazione di un trattamento sanzionatorio aggravato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di

lavoro.

In astratto tale reato potrebbe essere commesso anche da Holding; pertanto, si è ritenuto di vagliare accuratamente i profili di rischio ed indicare nel presente Modello organizzativo le aree caratterizzate dal rischio di consumazione di tale fattispecie, nonché prevedere misure di controllo idonee a scongiurarne la verifica.

1.6.4 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* D.lgs. 231/2001)

Dall'analisi dei rischi è emerso che solo in relazione al reato di ricettazione la Società presenta un livello di rischio-reato rilevante. Mentre le altre fattispecie incriminatrici presentano un rischio di commissione medio.

Tuttavia, per facilità espositiva di seguito vengono trattati unitariamente tutti i reati ricompresi nell'art. 25 *octies* del Decreto.

Descritto in breve, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di utilità economiche/beni ottenuti per via illegale, con lo scopo di occultare o alterare la loro effettiva ed illecita provenienza, reinserendole nel tessuto lecito dell'economia. Tramite l'attività riciclatoria l'origine dei fondi ottenuti illegalmente viene, quindi, oscurata per il mezzo di una successione di trasferimenti e transazioni degli stessi, mirati a dissimularne la provenienza illecita ed a presentarli, una volta "ripuliti", come entrate legittime agli occhi della pubblica autorità. Il *terrorist financing*, invece, rappresenta il supporto finanziario, attuato in qualsiasi forma o modalità, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità che caratterizza sia *money laundering* che *terrorist financing* è l'esecuzione di attività mirate all'occultamento del cespite economico interessato.

Analogamente sul piano dell'esigenza repressiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano punisce all'art. 648 la condotta di Ricettazione, disponendo che, "*fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)*". Il D.lgs. 195 del 8 novembre 2021 è intervenuto aggiungendo ulteriori commi all'art. 648 c.p., così specificando che "*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi*" (comma II); "*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale*" (comma III) e "*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione*" (nuovo comma IV). La modifica ha

infatti allargato l'ambito di applicabilità della ricettazione anche ai reati base di natura contravvenzionale, così ampliando lo spettro applicativo della fattispecie. L'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro"*. Il D.lgs. 195 del 2021 è intervenuto anche sulla disciplina del riciclaggio, allargando il novero dei reati presupposto anche alle fattispecie colpose nonché a quelle contravvenzionali, ancorché in tale ultimo caso, la pena comminata al soggetto attivo del reato sia minore *"reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500"*. Infine, all'art. 648 ter, il reato di *"Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"*, punisce *" Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro"*.

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, comma quarto, propone una specifica definizione del concetto di riciclaggio: *"[...] s'intende per riciclaggio:*

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione."*

Inoltre, il comma quinto specifica che: *"Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive"*.

Da ultimo, vi è altresì da sottolineare l'introduzione della figura delittuosa dell'autoriciclaggio (ex art. 648 ter, comma I, c.p.), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. Dapprima, tale fattispecie era applicabile esclusivamente al soggetto autore di un reato-base "non colposo", ma l'intervento operato tramite il D.lgs. 195 del 2021 ha esteso l'applicabilità della norma anche agli autori di illeciti presupposto di natura colposa.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quinto comma dell'art. 648 *ter*-1 c.p., che *"fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

La riforma operata tramite il D.lgs. 195/2021 ha altresì inserito un nuovo comma secondo, che dice: *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*. Ha inoltre modificato il comma terzo, che ora prevede: *"La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni"*.

1.6.5 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)

La presente Sezione della Parte Speciale è dedicata alla categoria di reato presupposto dedicata ai reati di impiego di personale privo del regolare permesso di soggiorno, sanzionata ad opera dell'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001.

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 *duodecies*. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, ha sancito espressamente che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 *bis*, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al *"Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato"*, che al comma 12 statuisce: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 22 comma 12 *bis* del D.lgs. n. 286/98 e cioè se i lavoratori occupati

sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

È successivamente entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha apportato importanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011).

La Legge ha introdotto, altresì, sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Più precisamente, sono stati aggiunti tre commi all'art 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001 (la cui rubrica non viene modificata e continua a riferirsi soltanto all'impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare):

- a) comma 1-*bis*: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

Trattasi di fattispecie che punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U., promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- b) comma 1-*ter*: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote in relazione al delitto di cui al comma 5 dell'art 12 del T.U. Immigrazione.

Trattasi di reato che punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

- c) comma 1-*quater*: sanzioni interdittive *ex* art 9 comma 2 a carico dell'ente per una durata non inferiore ad un anno in caso di condanna per i (soli) delitti indicati nei commi precedenti.

Deve essere, tuttavia, segnalato che la responsabilità dell'ente in relazione agli stessi delitti – se caratterizzati dalla transnazionalità – è già prevista dalla legge 146 del 2006, art. 10 (commi 7 e 8), i quali non risultano abrogati dalla legge in commento.

In altri termini, permarranno in vigore due diverse disposizioni che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione alle condotte di traffico di migranti: l'art. 25 *duodecies* e l'art. 10, commi 7 e 8 della legge 146.

In ogni caso, rispetto alla realtà di [MRC Holding](#), è emersa la presenza del rischio di reato

solo con riguardo alla fattispecie di impiego di lavoratori irregolari. Sicché, la presente Parte Speciale ha definito procedure e protocolli mirati a prevenirne la verifica.

1.6.6 I Reati Tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)

Tramite la conversione del Decreto fiscale avvenuta con la Legge 157/2019 è stato introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001, così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000 (2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. n. 74/2000). L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità degli enti è stato successivamente ampliato, e ciò per effetto dell'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, attraverso il D.lgs. n. 75/2020.

Rientrano pertanto, ad oggi, tra tali fattispecie:

- art. 2 comma 1 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 2 comma 2-*bis* per la medesima condotta di cui al comma 1 per la quale sia-no indicati nella dichiarazione importi passivi fittizi per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 3 riferito per la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- art. 4 per la dichiarazione infedele (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 5 per l'omessa dichiarazione (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 8 per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 10-*quater* per l'indebita compensazione (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 11 per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, MRC Holding S.p.A. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, oltre ad una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

(i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comma 1 e comma 2-*bis*)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica nelle relative dichiarazioni fiscali elementi passivi fattizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'inesistenza delle operazioni può essere totale o parziale e può essere di tipo oggettivo o soggettivo. Sono inesistenti, quindi, non solo le operazioni del tutto mai poste in essere, ma anche quelle diverse in qualità e quantità e quelle poste in essere in favore di un soggetto diverso da quello che le sta utilizzando per fini dichiarativi.

Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale che contiene elementi passivi inesistenti sulla base delle false fatture.

(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Questa ipotesi di reato sussiste quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati nelle relative dichiarazioni attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizie. Il reato deve essere commesso compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di

documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono mezzi fraudolenti. Inoltre, fra i mezzi fraudolenti sono espressamente escluse le fatture false di cui all'art. 2.

Perché sussista il reato, quindi, è necessaria una condotta connotata dall'uso di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile e l'idoneità deve essere valutata in concreto.

(iii) Dichiarazione infedele (art. 4 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b”.

Il reato prevede che, salvo che ricorrano i presupposti applicativi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 74/2000, chiunque presenti dichiarazioni annuali riportanti ammontare attivi o passivi non rispondenti al vero, al fine di evadere imposte sul reddito o sul valore aggiunto, debba essere punito con la pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato *ex* D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di trecento quote.

(iv) Omessa dichiarazione (art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro

cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Il reato in questione punisce la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, ometta di presentare una dichiarazione fiscale che risulti tenuto ad effettuare. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato *ex* D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

(v) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Questo reato è l'altra faccia della medaglia del reato previsto dall'art. 2 e punisce chi emette le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il soggetto che emette la fattura per un'operazione totalmente, parzialmente, oggettivamente o soggettivamente inesistente, non è punito a titolo di concorso con chi utilizza la fattura stessa nelle proprie dichiarazioni, ma è perseguito autonomamente.

Inoltre, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che la fattura falsa sia emessa, essendo irrilevante l'effettivo uso da parte del ricevente nelle proprie dichiarazioni fiscali.

La nozione di "altri documenti" va intesa come riferita a tutti i documenti a cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture, destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

(vi) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque,

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Il reato punisce la distruzione dolosa della totalità o anche solo di parte delle scritture contabili della società, finalizzata a conseguire l'evasione di imposta dirette o sul valore aggiunto, ovvero a consentire a terzi l'evasione. L'oggetto materiale della condotta può consistere nelle scritture contabili o in altri documenti la cui conservazione sia prevista come obbligatoria dalla legge. La condotta deve rivelarsi idonea a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'impresa. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

(vii) Indebita compensazione (art. 10-quater del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

La norma sanziona la condotta del soggetto che fruisca di compensazioni al medesimo non spettanti, così sottraendosi al pagamento di imposte ed omettendo di versare le somme dovute. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato ex D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

(viii) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La norma sanziona la condotta di chi compia atti dispositivi fraudolenti e di alienazione

simulata di beni propri o altrui, al fine di ostacolare la riscossione erariale. È altresì sanzionata la condotta di chi esponga documentazione falsa al fine di ottenere un trattamento vantaggioso in sede di transazione fiscale. Ambedue le condotte prevedono sanzioni più gravose allorché vengano superate determinate soglie valoriali.

Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Il presente paragrafo è mirato a disciplinare i comportamenti che possono essere realizzati dai dipendenti di MRC Holding e dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo di questo primo paragrafo della Sezione II è quello di indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di ogni [Reato](#) presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01 e, più in generale, di ogni condotta contraria ai principi di cui al presente [Modello](#) organizzativo.

A tale fine tutti i [Destinatari](#) del presente [Modello](#) sono chiamati ad osservare le regole di condotta disposte e prescritte dal [Codice Etico](#) e dal [Modello](#), onde prevenire il verificarsi di condotte illecite o negligenti dalle quali possa conseguire la responsabilità penale-amministrativa della Società.

Più specificamente, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella Società, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del Modello. Parimenti, a dimostrazione della volontà di adempiere alle previsioni di cui al D.lgs. 231/01 e s.m.i., la Società adotta un Sistema di Gestione Integrato (in particolar modo conforme all'art. 30 del D.lgs. 81/2008) che funge da sottosistema rispetto al presente [Modello](#), al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01 e s.m.i. Il Sistema di Gestione Integrato adottato da [MRC Holding](#) risulta certificato da enti terzi ed indipendenti, ai sensi delle norme internazionali ISO 45001:2023 (Salute e sicurezza sul luogo di lavoro), ISO 14001:2015 (Ambiente), ISO 50001 (Energia) e SA 8000. Pertanto, la struttura gestionale adottata dalla società ambisce a soddisfare i *best standard* internazionali in ambito salute e sicurezza, che sono da intendersi integralmente richiamati all'interno del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Tale aspetto assume una evidente importanza sotto il profilo prevenzionistico, poiché, nello specifico ambito di applicazione ivi esaminato, i reati che si intende contrastare hanno natura strettamente colposa. L'adeguato assetto organizzativo e strutturale, unitamente alla costante supervisione da parte di enti terzi certificatori, fornisce invero un importante supporto alle attività di verifica e controllo inerenti al presente Modello, corroborandone la funzione preventiva e mitigando i rischi di verifica di condotte illecite.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di Reati, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione al contrasto di eventuali condotte illecite:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
 - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;

- sia garantita, quale interesse primario di MRC Holding, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società;
- sia garantito il rispetto del Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/06, e delle altre normative, comprese le prescrizioni autorizzative destinate a disciplinare la gestione degli impianti e degli immobili afferenti alla Società;
- che sia garantita l'osservanza dei presidi in materia di parità di genere, secondo gli standard profilati dalla norma UNI/PdR 125:2022.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di *Risk Analysis*, maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati. Detti principi ispiratori debbono essere applicati anche nell'esercizio delle prassi operative consuetudinarie non normate da procedure o protocolli estesi per iscritto.

Quanto ai [Reati](#) in relazione ai quali, in sede di Analisi del Rischio, sia emerso un *Ipr* (Indice di Priorità del Rischio) di valore **basso**⁴ i presidi giudicati idonei dal [CdA](#) di [MRC Holding](#) sono le prescrizioni del [Codice Etico](#), che costituiscono per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#) lo *standard* di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione della ogni propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne, le regole ed i principi delineati nel presente paragrafo.

Per le altre categorie di Reati⁵, rispetto alle quali sono emersi valori di rischio "medio" o superiori, si provvede di seguito ad indicare gli ulteriori e specifici protocolli, preordinati a contrastarne il rischio di commissione.

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali che presentano elementi di rischio e sono da regolamentare e monitorare ai fini della prevenzione degli illeciti contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, nel contesto operativo di [MRC Holding](#) sono:

- la gestione degli adempimenti amministrativi, documentali e commerciali;

⁴ Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.4, che rendiconta quanto espresso nella Tabella di *Risk Analysis*.

⁵ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di commissione dal medio in su.

- la partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali) e connesse all'erogazione di denaro pubblico.
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.

Specifiche attività a rischio diretto

- Gestione delle attività finanziarie;
- Gestione amministrativa e documentale;
- Predisposizione di istanze, partecipazione a bandi, richieste e inerenti produzioni documentali.

Specifiche attività a rischio strumentale

- Investimenti in sicurezza dei luoghi lavoro ed ambientali, specie per conto dei Beneficiari dei Contratti di Service;
- Investimenti di produzione;
- Ricerca ed innovazione tecnologica.

Ai fini della prevenzione della categoria di detti Reati devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi già contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello:

- divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche e diffusione dello stesso verso tutti i dipendenti;
- rispetto della *policy* anticorruzione adottata a livello di Gruppo che regola i rapporti con la P.A. al fine di evitare fenomeni di corruzione o comportamenti che possano potenzialmente rivelarsi quali tentativi di corruzione;
- vaglia tecnico ed economico e studi analitici vengono effettuati in occasione della valutazione dei bandi per l'accesso a strumenti Pubblici di supporto economico all'impresa. Ogni operazione viene accuratamente valutata tramite il supporto di società terze di consulenza e il vertice amministrativo deve esprimere il proprio consenso all'operazione in maniera chiara e adeguatamente motivata;
- verifica costante circa la genuinità dei dati che confluiscono nella documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento di eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi da qualsivoglia ente di natura pubblica o afferente alla Pubblica Amministrazione, attuata dall'area interna Amministrazione Controllo e Finanza. La documentazione è altresì sottoposta al vaglio esterno, presso una Società terza di consulenza, che monitora la gestione amministrativa e documentale dei

progetti. La Società prevede l'esecuzione di controlli preliminari alla esposizione in bilancio delle agevolazioni fiscali correlati ai progetti con adesione, quali l'attività di perizia affidata a consulenti tecnici terzi (ove necessario) e il controllo contabile ad opera di uno studio di professionisti in materia fiscale;

- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica. La documentazione è sottoposta al vaglio del legale rappresentante dopo verifica della Funzione *Corporate* legale.
- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della società che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica. La documentazione è firmata dal legale rappresentante della Società e sottoposta al vaglio del medesimo dopo verifica della Funzione *Corporate* legale;
- programmazione di attività di informazione e formazione periodica dei dipendenti di MRC Holding, quando operano per conto di altre società del Gruppo, sulle modalità realizzative dei reati in parola;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei Destinatari;
- esclusione esplicita, nel Codice etico, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze. In particolare, ha facoltà di acquisire la documentazione inerente a qualsivoglia pratica che comporti rapporti con la Pubblica Amministrazione o esponenti della stessa.

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio diretto

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
- Partecipazione a procedure di gara d'appalto ed ogni altra forma di rapporto commerciale e contrattuale con la Pubblica Amministrazione o società a partecipazione pubblica;
- Gestione di pratiche correlate alla concessione di crediti d'imposta, contributi, sovvenzioni, finanziamenti o qualsivoglia altra forma di beneficio di natura pubblica;
- Gestione del rapporto con Autorità pubbliche di controllo, quali, ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL.

Aree a rischio strumentale

- Realizzazione di accordi di *partnership* con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti dei soggetti pubblici nazionali che prevedano rapporti con Autorità indipendenti e di vigilanza e altri organi di diritto pubblico, ovvero con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio;
- Gestione e predisposizione di offerte commerciali c.d. non standard che comportino profili di customizzazione.

Procedure applicate

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo nonché nella *policy* anticorruzione del Gruppo Marcegaglia.

Tutte le operazioni riguardanti le suindicate attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure ed ai regolamenti aziendali rilevanti, nonché alle regole contenute nel presente [Modello Organizzativo](#).

Il sistema di organizzazione dell'attività di [MRC Holding](#) deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. In tale prospettiva, deve essere sempre manifestato in modo chiaro agli esponenti della Pubblica Amministrazioni che dovessero interfacciarsi con la Società quali siano i soggetti interni che detengono specifici poteri di rappresentanza dell'ente e responsabilità.

Gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, Sistemi di Gestione, ecc.) sono improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità dell'assetto dei poteri e delle responsabilità all'interno e all'esterno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli aziendali, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione dei flussi di comunicazione tra i diversi livelli e le diverse funzioni della Società.

I suddetti principi di carattere generale si applicano tanto ai dipendenti quanto ai collaboratori esterni di [MRC Holding](#). Questi ultimi, così come tutti i fornitori, non possono ricevere compensi suscettibili di valutazione economica, se non previa presentazione di una fattura trasparente e regolarmente formalizzata, ossia che contenga documenti idonei alla determinazione analitica del compenso dovuto, sempre parametrato all'attività prestata. Si evidenzia che, per la gestione delle attività afferenti a contabilità e fatturazione, [MRC Holding](#) è dotata di un ufficio interno all'uopo adibito, munito di elevate competenze nel

settore.

Nel caso specifico dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e suoi esponenti, la Società si premura sempre di gestire ogni interlocuzione con la partecipazione di almeno due rappresentanti degli interessi aziendali, al fine di prevenire la possibile verifica di atti corruttivi.

La Società prevede l'espresso **divieto** - a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e, indirettamente, a carico dei collaboratori esterni e *partner* commerciali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente propiziare la verifica;
- 3) ingenerare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con un Pubblico Ufficiale, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 4) porre in essere qualsiasi condotta in genere di sistematico od occasionale favoritismo verso soggetti operanti nell'ambito della PA (Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

È fatto **divieto**, in particolare, di:

- effettuare elargizioni consistenti in denaro o in qualsivoglia altra utilità economica a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (consulenze, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente Punto;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- avviare ed intrattenere interlocuzioni o collaborazioni con mediatori o soggetti terzi i quali professino o millantino legami e/o rapporti con Pubblici Ufficiali o altri funzionari pubblici;
- distribuire omaggi o regalie a soggetti terzi esterni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità

del loro valore.

I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire l’attuazione delle regolari verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza;

- presentare dichiarazioni non veritiere o falsare artatamente il possesso di requisiti non soddisfatti in concreto dalla Società al fine di conseguire licenze, autorizzazioni, provvedimenti positivi di qualsivoglia natura da parte della Pubblica Amministrazione;
- espletare una qualsiasi delle attività vietate, tramite interposte persone dirette ad influenzare oppure ad assicurare un vantaggio alla Società.

Al fine di garantire il rispetto dei suesposti presidi, sono altresì applicate le seguenti **regole di condotta**:

- 1) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in denaro contante o in natura, salvo per importi dal valore estremamente contenuto ed in relazione ad esigenze pratiche di approvvigionamento di beni indispensabili ai fini dell’operatività aziendale;
- 2) la Società si impegna a rispettare ed a fare corretta applicazione delle procedure documentali ed organizzative previste ed applicate nell’ambito dei rapporti consulenziali, garantendo la massima collaborazione alle società/fornitori che erogano servizi in proprio favore, ai fini di ottimizzare la gestione degli aspetti documentali, amministrativi e contabili;
- 3) ogni incontro od interlocuzione con un Pubblico Ufficiale od altro funzionario pubblico che abbia natura economica, commerciale od autorizzativa viene adeguatamente supervisionato dalle funzioni competenti, con la partecipazione di almeno due esponenti aziendali;
- 4) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, licenze e concessioni devono contenere solo elementi e dichiarazioni assolutamente veritieri. A tal fine, ogni istanza in tal senso è opportunamente vagliata con il contributo di almeno due funzionari aziendali nonché con il supporto di consulenti terzi selezionati tra soggetti altamente specializzati ed affidabili;
- 5) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- 6) nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l’idoneità dell’operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile attraverso password e firma digitale;

- 7) ogni eventuale sovvenzione, contributo, finanziamento pubblico deve essere adeguatamente rendicontato a livello finanziario, e l'inerente documentazione deve essere archiviata e conservata. Ogni eventuale ritardo od irregolarità deve essere segnalato e sanato con la dovuta solerzia;
- 8) nel caso di attività di verifica e/o ispezione e/o controllo da parte di enti pubblici od Autorità pubbliche di Vigilanza, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio interveniente non deve mai essere ricevuto da un singolo responsabile aziendale, ma è invece sempre prevista la compresenza, in sede di sopralluogo, del responsabile competente per l'attività soggetta a verifica e monitoraggio, o, comunque, di almeno un secondo responsabile aziendale. In caso di eventuale ispezione da parte di esponenti di Autorità Pubbliche di controllo e/o di vigilanza, la Società pone a carico di tutto il personale l'obbligo di garantire la massima collaborazione affinché le attività ispettive siano condotte senza ostacoli né ritardi. È pertanto fatto divieto di attuare qualsivoglia comportamento ostruttivo nei confronti di rappresentanti della PA intenti a svolgere verifiche e/o controlli presso la struttura della Società. Sono salve le eventuali procedure di maggiore tutela che l'organizzazione ritenesse di applicare di volta in volta all'interno della propria struttura.

Presidi nel Rapporto con Fornitori e Partner Commerciali

Nel caso specifico del rapporto con i fornitori, *partner* commerciali e consulenti, diretti ovvero che siano in rapporto con altre società del Gruppo, la Società si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del fornitore sono incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dalla Funzione *Corporate* Acquisti che procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile. Spetta quindi alla Funzione *Corporate* Acquisti procedere ad una verifica amministrativa per approvare l'inserimento del fornitore.

La Funzione *Corporate* Acquisti richiede ai Fornitori il rilascio di idonee certificazioni.

È quindi possibile la verifica di eventuali segnali d'allarme. I c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali – sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – possono essere l'inadeguatezza del capitale sociale del fornitore rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l'eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l'eccezionalità dell'operazione economica, l'inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, etc. (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni emanate dall'UIF, in materia di frode all'i.v.a. ed obblighi di antiriciclaggio).

La medesima procedura consente di censire e controllare ogni fornitore in modo informatizzato.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze al Consiglio di Amministrazione.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari

Aree di attività a rischio diretto

- Area Amministrativa e Finanziaria;
- Contabilità Industriale.

Aree di attività a rischio strumentale

- Gestione Acquisti e Vendite;
- Gestione Commerciale e Marketing.

Premesse

Anche questi processi sono considerati a rischio per i Reati societari e sono nel prosieguo indicati i protocolli che il personale interno è tenuto ad osservare.

Il rischio di verifica di reati societari insiste, primariamente, nella fase di predisposizione e pubblicazione delle comunicazioni sociali, rispetto alle quali la Società impone massima serietà e trasparenza. Ai fini di curare le inerenti attività in piena osservanza delle disposizioni di legge, la Società si è munita di una struttura operativa adeguata e proporzionata rispetto alla gestione degli adempimenti richiesti, sia tramite personale interno che attraverso il supporto di professionisti e consulenti terzi, all'uopo incaricati. Le attività di rendicontazione e di primo monitoraggio dei dati contabili e le ulteriori informazioni rilevate in seguito alle valutazioni economiche inerenti all'operatività societaria sono affidate al personale interno. Gli aspetti tecnici strettamente correlati alla valutazione delle poste bilancistiche, alla predisposizione del bilancio ed agli adempimenti fiscali sono curate da primari studi di consulenza esterni, altamente qualificati, che operano per conto di [MRC Carbon Steel](#). Il bilancio è altresì sottoposto ai controlli effettuati dalla società di Revisione Legale, che predispone regolarmente le proprie relazioni al bilancio.

Tanto premesso, le macro-attività che Holding ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, anche considerando le attività esercitate in esecuzione dei Contratti di *Corporate Service*, come sopra descritte, sono le seguenti:

- predisposizione del bilancio di esercizio (proprio e consolidato di Gruppo) e di sostenibilità (proprio e consolidato di Gruppo), delle relazioni o delle comunicazioni sociali e di qualsiasi documento giuridicamente rilevante in cui si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società e dei Beneficiari;
- operazioni straordinarie della Società (riduzione capitale, fusione, scissione, etc.);
- gestione dei rapporti con gli Organi di controllo, anche dei Beneficiari;
- gestione e selezione fornitori, anche per conto dei Beneficiari;

- approvvigionamento di beni, anche per conto dei Beneficiari.

Tra esse, concretamente, risulta maggiormente sensibile il rischio di commissione di reati societari contestualmente all'esercizio delle seguenti attività, rese per la Società e in favore dei Beneficiari nell'ambito degli accordi di *Service*:

- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- partecipazione alla redazione del bilancio di esercizio e di sostenibilità, individuale e consolidato;
- accreditamento fornitori;
- rapporti e comunicazione all'Organo di controllo;
- acquisto materia prima e merci varie;
- selezione del personale.

Procedure applicate

Al fine di evitare la commissione dei reati societari devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella [Parte Generale](#) del presente [Modello](#) e nel [Codice Etico](#) adottato.

Come già evidenziato, MRC Holding gestisce attività contabile e fiscale, controllo di gestione e servizi amministrativi, anche per le società controllate, sulla base del citato contratto di *Corporate Services* (allegato e parte integrante del presente modello come definito nella Parte Generale e nelle premesse della presente Parte Speciale).

La presente sezione di Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente propiziarne la verifica.

Al fine di impedire la commissione dei reati in parola, è previsto l'obbligo a carico dei Destinatari del presente Modello di conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* approvati dagli Organi Sociali di MRC Holding che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* adottate;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- le norme interne inerenti all'uso ed al funzionamento del sistema informativo di MRC Holding in generale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da MRC Holding;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote o azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante

l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti;

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Inoltre, si rendono necessari i seguenti presidi integrativi⁶:

- l'Organo Amministrativo cura la predisposizione ed il mantenimento nel tempo di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ciò anche al fine di rilevare tempestivamente eventuali campanelli d'allarme circa l'insorgenza di possibili crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. Nel caso tale evenienza dovesse verificarsi, l'Organo Amministrativo si attiva senza indugio ai fini dell'adozione e dell'attuazione del più adeguato strumento previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il contestuale recupero della continuità aziendale;
- il Revisore Legale verifica, a sua volta, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente risulti costantemente adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, allo scopo di rilevare tempestivamente avvisaglie di una possibile crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. Il medesimo, ove necessario, sollecita l'Organo Amministrativo ad attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione del più adeguato strumento previsto dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- per quanto afferisce alla esposizione in bilancio degli effetti economici positivi per l'ente, derivanti da una sentenza resa all'esito di un giudizio tributario, la Società impone che gli stessi vengano conteggiati e valorizzati solo ed esclusivamente allorché la sentenza divenga definitiva e non più impugnabile;
- la Società monitora strettamente, a cura dell'ufficio interno adibito agli aspetti amministrativi e contabili, nonché tramite il supporto dei consulenti esterni, ogni scadenza prevista ai sensi di legge ai fini della pubblicazione delle comunicazioni sociali. Ogni eventuale ritardo od omissione viene prontamente segnalato, preso in carico e rimediato;
- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale di Holding, quando opera per conto di società Beneficiarie, interessato alle regole di

⁶ Tali controlli dovranno essere nel tempo oggetto di revisione, aggiornamento, eventuale sostituzione in funzione dell'evolversi della normativa di settore, dell'ampliamento operativo di MRC Holding e dunque delle possibili altre aree di rischio che potranno individuarsi nel tempo.

Corporate Governance ed ai reati societari;

- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione di procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, aggregazioni).

Procedure specifiche per aree sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (esempi: criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, il fondo imposte e tasse ecc.)
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con eventuali consulenti esterni, *outsourcer*, o soggetti già dipendenti di altra società del Gruppo che svolgano attività di gestione della contabilità di MRC Holding al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella tenuta della contabilità;
- è prevista almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio.
- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione. Comunque, viene fornita al CdA, una bozza del bilancio, prima della sua approvazione, sempre con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in parola;

- la società di revisione incaricata rende un giudizio sul bilancio nonché una lettera di attestazione o di manleva siglata dalla Funzione *Corporate Amministrazione & Fiscale*;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con un referente della Funzione interna *Corporate Amministrazione & Fiscale*. L'OdV, inoltre, propizia i rapporti con il Collegio sindacale e la società di revisione.

Gestione delle operazioni societarie

La gestione delle operazioni societarie è svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedono:

- la formalizzazione di controlli sul regolare funzionamento delle Assemblee in base allo Statuto della Società;
- controlli sulla trasmissione dei report gestionali economici e finanziari al Consiglio di Amministrazione, sui flussi finanziari, in base a quanto previsto dal sistema di controllo di gestione e dai relativi indicatori gestionali passibili anche di anomalie nel funzionamento delle regole di buon governo societario;
- programmi di informazione periodica degli amministratori o dei soggetti apicali sui reati in materia societaria, e relativi sistemi sanzionatori;
- controlli sul sistema di comunicazione anche esterno in cui si renda manifesto ai principali interlocutori di MRC Holding, che è stato adottato l'apposito Modello 231/2001 per la prevenzione dei reati previsti dalla norma e che dunque venga fortemente enfatizzata l'eticità di MRC Holding;
- controlli sul sistema di comunicazione all'esterno delle deleghe e procure e verifica del loro rispetto, sui poteri autorizzativi, conflitti d'interesse e parti correlate;
- controlli sull'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo – contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- previsione di attività di riporto direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Nella **negoziazione e stipula di contratti attivi**, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi:

- le politiche commerciali sono stabilite dagli amministratori della società Beneficiarie, in coordinamento con la Funzione interna *Corporate Marketing & servizi commerciali*.
- la formazione dei prezzi delle Beneficiarie avviene sulla base di listini pubblicati (come per tutte le società del settore) e sulla decisione di livelli massimi di sconto applicabili.
- La variazione di detti livelli viene rivista costantemente sulla base degli andamenti

dei prezzi internazionali della materia prima.

- I contratti con la clientela delle Beneficiarie sono curati dalla Funzione *Corporate Legale* ed avvengono sulla base di standard contrattuali (condizioni generali) della società.
- Tutti i contratti con la clientela sono gestiti sul sistema SAP, sistema utilizzato da Holding e dalle altre società del Gruppo.

Eventuali contestazioni da parte di clienti sono gestite formalmente a sistema SAP dall'ufficio qualità di Holding e il riconoscimento di note di variazione approvata dall'ufficio qualità (sulla base di documentazione e verifica sul campo se necessario), dalla Funzione interna Corporate Marketing & servizi commerciali e approvate definitivamente dal CdA o da uno degli amministratori delle Beneficiarie.

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni sono previste le seguenti procedure di autorizzazione delle Richieste di Acquisto (RDA).

Per ogni RDA, esclusa quella relativa all'acquisto di materia prima, avanzata dal personale di Holding o da personale delle Beneficiarie, dopo l'approvazione a procedere da parte del legale rappresentante della Società o delle Beneficiarie, a seconda della provenienza della RDA, la Funzione interna Corporate Acquisti richiede tre offerte a possibili fornitori sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA.

L'ordine, dopo trattativa con i potenziali fornitori, viene assegnato sulla base della migliore convenienza tecnico economica.

I contratti con i fornitori sono redatti sulla base di uno standard predisposto dalla Funzione interna Corporate legale e approvato dall'amministratore di Holding.

Nel caso invece di acquisto di materia prima la competenza è esclusivamente del Consiglio di Amministrazione dei Beneficiari, coadiuvato dalle Funzioni Commerciale interna a ciascuna società del Gruppo.

Con specifico riguardo agli acquisti in tema di sicurezza ed ambiente i *Plant Manager*, delegati dal datore di lavoro di ciascuna società Beneficiaria, emettono una richiesta di acquisto in tema di sicurezza o salubrità dei luoghi di lavoro o ambiente – di seguito "RDAS", che segue la presente procedura specifica.

Per tali RDAS non è prevista alcuna forma di controllo né altra autorizzazione: ricevuta la RDAS la Funzione interna Corporate Acquisti richiede tre offerte a possibili fornitori sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA.

L'ordine, dopo trattativa con i potenziali fornitori, viene assegnato sulla base della migliore convenienza tecnico economica.

I contratti con i fornitori sono redatti sulla base di uno standard predisposto dalla Funzione interna Corporate legale e approvato dall'amministratore di Holding.

La RDAS è pagata con la provvista disponibile su un conto corrente specifico, costantemente accresciuta senza possibilità decisoria o autorizzativa del CdA di Holding o delle società

Beneficiarie.

Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione”

Il gruppo Marcegaglia ha adottato una specifica *Policy* anticorruzione, allegata al presente Modello, in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La *Policy* anticorruzione si ispira ai best standard esistenti (e.g. ISO 37001:2016).

Detta *Policy* rappresenta lo strumento principe che MRC Holding utilizza per contrastare i fenomeni corruttivi, anche nei rapporti tra enti privati.

In generale, la Società al fine di affrontare il rischio di corruzione tra privati, anche nella forma del tentativo, prevede:

- compartecipazione di più soggetti nell'attività prodromica all'instaurazione di un rapporto commerciale e segregazione delle afferenti funzioni (fase di trattativa, programmazione della produzione, stipulazione accordo);
- attuazione di studi e verifiche di fattibilità preliminari all'accordo commerciale, con assistenza tecnica da parte dell'area dedicata alla programmazione ed agli aspetti tecnici;
- instaurazione di rapporti con fornitori selezionati rigorosamente tra soggetti attendibili e consolidati, che garantiscano l'affidabilità ed il rispetto degli obblighi di natura contributiva, retributiva, assicurativa, previdenziale, tributaria e fiscale, oltre a garantire gli standard qualitativi delle materie prime e negli strumenti/macchinari di lavoro approvvigionati;
- la selezione dei fornitori deve seguire rigorosamente le procedure definite a tale scopo all'interno del Sistema di Gestione;
- il divieto di consegnare o accettare somme di denaro o altre utilità economiche da rappresentanti commerciali afferenti ad imprese terze o da intermediari/agenti commerciali/promotori;
- il rapporto con agenti commerciali e promotori esterni deve essere improntato alla massima trasparenza e correttezza. Eventuali compensi conferiti a provvigione rispetto alle occasioni di collaborazione procurate dall'intermediario vengono regolarmente predeterminate a livello contrattuale e sono sempre proporzionate ai valori di mercato/compensi mediamente riconosciuti agli agenti;
- l'obbligo di disporre adeguati sistemi e controlli per il *reporting* delle interlocuzioni di natura commerciale;
- presenza di meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi, garantito tramite l'utilizzo in via esclusiva di pagamenti in via telematica;

- puntuale rispetto delle limitazioni all'uso del contante previste ai sensi di legge e dalle prassi aziendali;
- verifica periodica circa la coerenza degli esborsi sostenuti con il valore di mercato di materie prime e/o servizi acquisitati o forniti da terze parti;
- gestione e valutazione dei contratti di sponsorizzazione sono curate dal Presidente del CdA, con il supporto della funzione marketing;
- controllo dei flussi finanziari aziendali veicolati nell'ambito applicativo del contratto di *cash pooling*;
- controllo regolare della documentazione aziendale afferente ai rapporti di natura commerciale, con particolare riguardo delle fatture passive;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto**, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all'art. 2635 c.c.;
- fornire omaggi e *benefit* privi di giustificativo a rappresentanti di imprese terze, intermediari od agenti;
- di consegnare o accettare somme di denaro o altre utilità economiche da rappresentanti commerciali afferenti ad imprese terze o da intermediari/agenti commerciali/promotori;
- di dare o accettare tangenti;

Inoltre, è previsto:

- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- il divieto di fornire omaggi e *benefits* a terzi;
- il controllo dei flussi finanziari aziendali;
- il controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate

rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;

- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- rispetto del Codice etico.

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono stabilite dagli amministratori della società, in coordinamento con la Funzione *Corporate Marketing & servizi commerciali*.

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni sono previste le seguenti procedure di autorizzazione delle Richieste di Acquisto ("RDA").

Per ogni RDA avanzata da una funzione aziendale di MRC Holding, dopo l'approvazione a procedere da parte del legale rappresentante, la Funzione *Corporate Acquisti* richiede tre offerte a possibili fornitori sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA.

L'ordine, dopo trattativa con i potenziali fornitori, viene assegnato sulla base della migliore convenienza.

I contratti con i fornitori sono redatti sulla base di uno standard predisposto dalla Funzione *Corporate legale*.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza controlla sul rispetto delle procedure menzionate nel Modello in questa Parte Speciale, nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

È prevista almeno una riunione tra l'OdV ed il sindaco unico prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio. È altresì previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con un referente della Funzione interna *Corporate Amministrazione & Fiscale*.

L'[OdV](#) vigila, altresì, sull'osservanza delle procedure che regolano la gestione contabile e la predisposizione del bilancio, nonché su quella che disciplina gli aspetti anticorruzione.

2.1.4 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Area di rischio

- Gestione del personale dipendente per conto dei Beneficiari;
- impiego di personale alle dipendenze di terzi;
- rapporti commerciali di collaborazione.

Responsabilità

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizioni interne relative alle condizioni

di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata a:

- Funzione *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione;
- responsabile del sistema integrato qualità e sicurezza.

La responsabilità si estende a chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del Codice Etico adottato dalla Società, in quanto tale soggetto è tenuto a segnalare le violazioni rilevate alle figure responsabili sopra indicate, o, in alternativa, utilizzare il sistema di segnalazione *whistleblowing* implementato ai sensi del D.lgs. 24/2003, oppure, ancora, informare l'OdV, mediante l'indirizzo e-mail reperibile sul sito internet dell'organizzazione, nello spazio riservato al Codice Etico ed al Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

Procedura

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art. 603 bis c.p.*, come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016, è stato ritenuto sensibile, valutato con un rischio di commissione medio, per la realtà di MRC Holding.

Risulta in ogni caso necessario ed opportuno valutare ogni possibile situazione di rischio incluse anche quelle residuali in cui venga impiegato personale nella Società alle dipendenze di terzi che hanno rapporti commerciali con MRC Holding.

Dall'analisi della norma, per la quale si rimanda a quanto già sopra descritto (*cfr. par. 1.6.3*), è evidente che assumono particolare rilevanza i cd. Indici di sfruttamento del personale, come analiticamente descritti dalla norma La Società si impegna, quindi, a porre in essere le attività di controllo necessarie a prevenire l'instaurazione di modalità di trattamento del personale dipendente che possano assumere carattere di vessatorietà e/o sfruttamento.

Ai fini della definizione del concetto di sfruttamento, infatti, il legislatore, al pari della previgente normativa, ha individuato dei criteri dando luogo ad una tipizzazione degli "indici di sfruttamento" che sono relativi:

- al mancato rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- alla corresponsione di retribuzioni comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato;
- alla violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla reiterata violazione di norme relative al rapporto di lavoro (orario di lavoro, ore di riposo, ferie, ecc.).

Al fine di prevenire la verifica delle suesposte condotte illecite, presso [MRC Holding](#) è imposta l'osservanza di specifiche procedure volte a regolare l'assunzione di nuovo personale nel pieno rispetto della legge (gestione nuove assunzioni), già descritta nell'ambito dei presidi predisposti dalla Società nella sezione dedicata ai protocolli atti a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

È doveroso evidenziare che [MRC Holding](#) impone ad eventuali intermediari ed agenzia che somministrano personale in suo favore la garanzia della regolarità documentale, fiscale e previdenziale da questi riconosciuta nei confronti del personale destinato ad essere impiegato all'interno di strutture e locali afferenti alla Società, nonché della relativa contrattualizzazione. La Società impone ai soggetti terzi il massimo rispetto del [Codice Etico](#) e del [Modello](#) organizzativo 231 di [MRC Holding](#), e predispone controlli documentali, al fine di garantire il rispetto degli standard che la Società esige siano sempre applicati nella gestione delle risorse umane.

Inoltre, l'organizzazione ha adottato un Codice Etico che, unitamente al Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 e alle previsioni della norma internazionale SA 8000, che vincola il rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il Codice etico prevede inoltre che [MRC Holding](#) si impegni a tutelare l'integrità morale dei Destinatari, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società pone come primo obiettivo la garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza nello svolgimento di ogni attività.

Particolare attenzione deve essere adoperata per l'utilizzo degli strumenti di lavoro, per cui è fatto obbligo al personale di rispettare scrupolosamente le procedure all'uso adottate, ed è severamente vietato utilizzare tali strumenti in modo da mettere in pericolo l'incolumità propria e quella del personale coinvolto. Utilizzi impropri dovuti a distrazione o a volontaria inosservanza di dette procedure dovranno essere prontamente segnalati all'organo preposto al controllo sulla sicurezza, e dovranno essere messe in atto puntuali misure correttive circa il rispetto delle stesse.

MRC Holding non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio, lavoro minorile ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore ai quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste da Convenzioni Internazionali e dalla legislazione locale. La Società si impegna a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile o presentino ambienti lavorativi insalubri od incompatibili con le disposizioni normative di cui al D.lgs. 81/08.

MRC Holding inoltre esige che i propri fornitori si astengano da qualsiasi forma di traffico di esseri umani e schiavitù moderna e rispettino tutte le normative ad oggi in vigore a livello nazionale ed internazionale e supportino tutti gli adempimenti al riguardo, con particolare riferimento alla normativa inglese denominata UK Modern Slavery Act del 2015 che sanziona i reati di "schiavitù, servitù e lavoro forzato o obbligato" e "tratta di esseri umani".

La violazione delle disposizioni di cui alle precitate normative da parte del fornitore sarà considerata motivo di risoluzione di ogni contratto in essere con MRC Holding.

La Società attua specifici controlli in caso di indici di rischio maggiore nei confronti dei fornitori che operano in specifiche aree geografiche o applicano particolari politiche di

prezzo.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo *ex* D.lgs. 231/2001 vengono diffusi e resi conoscibili ai terzi secondo le modalità previste nel Modello stesso. Le terzi parti che hanno rapporti commerciali con la Società, al fine di impedire la realizzazione del reato in parola, rilasceranno apposita dichiarazione di rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello in relazione al presente reato. Inoltre, in relazione al proprio personale dipendente, rilasceranno a richiesta di MRC Holding, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo la Società si riserva di intraprendere nei confronti delle proprie controparti sanzioni come la risoluzione del contratto in essere tra le parti.

La Società, inoltre, al fine di impedire la commissione del Reato in parola, oltre ad osservare quanto disposto sul tema dal Codice Etico adottato, garantisce:

1. che la retribuzione dei dipendenti sia erogata in conformità alle soglie stabilite dai Contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ed in ogni caso in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestata dal personale dipendente della Società;
2. che sia rispettata la normativa in relazione all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. applicazione ed osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Sul punto si richiamano le procedure previste per evitare la commissione dei reati *ex* art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001, idonee ad evitare la consumazione dell'illecito qui in esame;
4. MRC Holding vieta ogni condizione di lavoro, metodo di sorveglianza degradanti;
5. In sede di ricerca od assunzione di personale la Società svolge adeguate verifiche, documentali (regolare permesso di soggiorno, idoneità al lavoro, ecc.) e sostanziali, al fine di garantire il riconoscimento al personale delle prerogative contrattuali spettanti a ciascun dipendente delle beneficiarie.

Gli strumenti di segnalazione *whistleblowing* a disposizione dei lavoratori

La Società ha adottato canali interni di segnalazione c.d. *whistleblowing*, conformi al D.lgs. 24/2023, che rappresentano un solido presidio avverso le violazioni dei diritti dei lavoratori. Per tale ragione, gli strumenti di segnalazione vengono posti in evidenza anche nella presente Sezione di Parte Speciale.

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del [Codice Etico](#) adottato dalla Società è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, ovvero a inoltrare una segnalazione tramite i canali interni *whistleblowing* implementati ai sensi del [Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#), o anche avvertendo l'OdV mediante l'inoltro di una comunicazione presso l'apposito indirizzo e-mail reperibile sul sito internet

dell'organizzazione, nello spazio riservato al Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, ovvero nella Parte Generale del presente Modello.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#) esamina periodicamente la correttezza delle verifiche documentali attuate dalla Società, e svolge altresì verifiche contrattuali a campione per accertare il corretto trattamento dei lavoratori e l'osservanza dei diritti dei medesimi. L'[OdV](#) provvede a segnalare le eventuali inadempienze alla funzione *Corporate* Risorse Umane e organizzazione ovvero al personale incaricato di gestire gli aspetti di Gestione del personale.

2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

1. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti al gruppo Marcegaglia.

Aree a rischio

- *Corporate* Amministrazione e fiscale;
- *Corporate* Risorse Umane e organizzazione;
- *Corporate* controllo gestione;
- *Corporate* legale;
- *Corporate* Finanza;
- *Corporate* acquisti;
- *Corporate* Marketing e servizi commerciali⁷.

Aree a rischio – rapporti con terzi

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie;
- investimenti con controparti.

⁷ La direzione acquisti e il *marketing* si reputano esposti sia al rischio riciclaggio che al rischio di finanziamento del terrorismo (compreso anch'esso tra i reati-presupposto del decreto 231, all'art. 25-*quater*, co. 4). In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata).

Rapporti infragruppo

- contratti di acquisto infragruppo e/o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo.

Questi Reati possono essere commessi dal personale di MRC Holding attraverso le proprie Funzioni *Corporate*.

Procedure applicate

In ogni caso, al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti Reati, i Destinatari del presente Modello, ciascuno per propria competenza, oltre a conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da MRC Holding ed ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, si impegnano ad attuare i controlli preventivi di seguito specificati.

In particolare:

- la Funzione interna *Corporate Acquisti* effettua verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri *partner* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, etc.);
- nel caso la Società si trovi ad operare in paesi che sono considerati a rischio di corruzione sulla base del *corruption perceptions index* stilato da Transparency International, la società, oltre ad osservare la propria Policy anticorruzione e oltre ad osservare la normativa locale in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi, effettua una due diligence sulla scelta degli agenti che intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione locale e in ogni caso nell'ipotesi di affidamento di incarichi di consulenza non ordinari;
- la Funzione interna *Corporate Acquisti*, in coordinamento con la Funzione interna *Corporate Amministrativa* e fiscale, e periodicamente l'Organo di controllo di Holding, effettuano una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Ogni pagamento è gestito e tracciato dal sistema SAP gestito dalla Società;
- ogni pagamento è inoltre autorizzato dal legale rappresentante solo dopo verifica della Funzione interna *Corporate Amministrativa* (che verifica l'esecuzione della fornitura e la correttezza del flusso RDA con l'ordine e l'ingresso della merce o la prestazione effettiva del servizio) e della Funzione interna *Corporate Finanza*;
- è previsto un sistema di controllo dei flussi finanziari. Tutti i flussi finanziari sono gestiti attraverso il contratto di *cash pooling*, le cui modalità sono specificate a livello contrattuale (cfr. Contratto di *cash pooling*).
- sono previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti

in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, etc.) dalla Funzione interna *Corporate* Finanza;

- l'organizzazione aziendale determina i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti offerenti. In particolare, la Funzione interna *Corporate* Acquisti, valuta i potenziali fornitori in sede di richiesta di offerta sulla base della solidità (industriale, finanziaria e reputazionale) e del rispetto di normative e leggi vigenti.
- la Società prevede regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- per i rapporti instaurati con fornitori nuovi od occasionali, la Funzione *Corporate* Acquisti effettua una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ogni fornitore viene inserito nell'apposita anagrafica-fornitori, regolarmente aggiornata, che consente di operare un costante monitoraggio sulle terze parti. In particolare, con regolarità e con cadenza trimestrale la Funzione *Corporate* Acquisti svolge un controllo documentale sul fornitore, con richiesta di produzione documenti basata su una check-list standardizzata. La Società richiede che il fornitore produca il certificato camerale aggiornato, DURC e documenti che risultano anche allegati al contratto stipulato tra le parti;
- vengono effettuati controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai Reati societari;
- la Società forma ed informa il proprio personale ritenuto maggiormente esposto al rischio di riciclaggio.

Da ultimo, come già indicato in precedenza nella presente parte speciale del Modello, con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è stata introdotta la fattispecie di reato dell'autoriciclaggio *ex art. 648 ter.1 c.p.* che è stato considerato quale ulteriore Reato presupposto alla responsabilità penale degli enti *ex D.lgs. 231/2001*.

La struttura organizzativa della Società, tuttavia, gode di una gestione ottimale di ogni aspetto fiscale, a cura della Funzione *Corporate* Amministrazione e Fiscale, con la supervisione da parte del Collegio Sindacale.

Inoltre, MRC Holding attua i seguenti specifici presidi:

- sistema di controllo amministrativo e contabile attribuito e gestito da una società di revisione *ad hoc* incaricata;
- sistema di controllo di legalità dell'attività sociale affidato al Collegio Sindacale.
- *policy* anticorruzione comune a tutto il Gruppo Marcegaglia;

Infine, al fine di impedire la realizzazione del reato di autoriciclaggio, la Società attua le procedure già in vigore a presidio dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro,

beni o utilità di provenienza illecita, sopra indicati.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, vigila sul rispetto delle procedure menzionate nella presente Parte Speciale.

L'OdV, periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Area di attività a rischio

- Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo;
- eventuale distacco di lavoratori.

Ciò anche quando il personale interno opera conto dei Beneficiari.

Procedure applicate

Per prevenire detta fattispecie di reato si è fatto ricorso a diverse procedure sia nell'ambito delle assunzioni che nella gestione dei rapporti con Dipendenti e Collaboratori, di seguito sinteticamente riportate.

La scelta e selezione del personale sono gestite dalla Funzione interna *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione della società.

La Funzione interna *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione si occupa della gestione ed assunzione di tutto il personale ad eccezione del personale apicale (dirigenti) che è di esclusiva competenza del CdA della Società.

La Funzione interna *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione verifica i dati personali e i documenti del candidato, anche se scelto dal CdA, in sede di assunzione, nonché tutti i dati necessari a stabilire la regolarità del suo permesso di soggiorno ed attende un riscontro positivo prima di procedere alla redazione della contrattualistica necessaria all'assunzione, anche temporanea, di personale. Inoltre, la predetta Funzione interna *Corporate* mantiene la documentazione dell'attività svolta e segnalare senza indugio al CdA ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione.

La Funzione interna *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione segnala eventuali anomalie rilevanti nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. La stessa Funzione interna *Corporate* è tenuta ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della Società.

Quando Holding si avvale di fornitori esterni, spetta a questi ultimi garantire l'idoneità e della regolarità dei propri dipendenti fornendo alla Società un documento contenente i dati dei lavoratori che prestano servizio e garantendone la rispondenza ai requisiti di legge.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative da parte dei Fornitori saranno

applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Trovano piena applicazione le procedure di verifica e monitoraggio della regolarità circa la posizione dei terzi fornitori, anche in relazione alla produzione della documentazione afferente alla regolarità del permesso di soggiorno e della permanenza del lavoratore sul territorio dello Stato.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, vigila sul rispetto della procedura implementata dalla Società idonea ad impedire il Reato in questione.

L'OdV se riscontra una violazione del presente protocollo informa prontamente il Consiglio di Amministrazione.

2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono le attività maggiormente sensibili alla realizzazione dei reati in esame. La società ha provveduto ad identificare le specifiche aree di rischio:

- Contabilità generale, predisposizione bilancio e altre comunicazioni sociali;
- Gestione degli adempimenti fiscali propri e delle società controllate;
- Predisposizione del bilancio consolidato di Gruppo.

Procedure per prevenire la commissione dei reati tributari

Occorre premettere che la società cura la gestione degli aspetti finanziari che coinvolgono, a vari livelli, le società facenti parte del Gruppo Marcegaglia. Peraltro, Holding cura anche la predisposizione del Bilancio consolidato di Gruppo.

La Società, pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, e dalle prime indicazioni dottrinali, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione degli illeciti passibili di emergere in relazione allo svolgimento delle suesposte attività, considerate a rischio.

La categoria dei Reati tributari, direttamente o indirettamente, interessa più processi aziendali.

Come esposto al Par. 1.6.7 della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n. 154/2019 sono stati inseriti alcuni reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs. 74/2000. Inoltre, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reati tributari dal D.lgs. 75/2020, normativa di recepimento della Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

Di seguito sono indicate le aree di attività a rischio, alcune delle quali svolte da Holding in favore delle società del Gruppo, in forza del contratto di Corporate Service ed i relativi protocolli implementati dall'organizzazione a presidio degli illeciti presi qui in esame.

Aree di attività a rischio

A) Amministrazione, contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria

- Gestione contabilità generale;
- Attività di verifica, comunicazione e conservazione delle operazioni con eventuali controparti estere;
- Controllo di gestione;
- Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione (ciclo attivo);
- Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito (ciclo passivo);
- Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio d'esercizio e consolidato di Gruppo, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti fiscali, contributivi inclusi quelli dichiarativi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria;
- Rapporti con intermediari e consulenti;
- Profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.);
- Processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
- Eventuale adesione al regime collaborativo *ex* D.lgs. 128/2015 (cooperative compliance).

Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, MRC Holding S.p.A. ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo:

- Strutturazione organizzativa, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Esistenza di una procedura che prevede il controllo incrociato tra i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ii) ordine autorizzativo iii) prezzo applicato, iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto.

- Esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità.
- Controllo periodico e a campione delle registrazioni contabili.
- Regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali a cura del professionista esterno incaricato.
- Formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito.
- Esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.
- Imposizione di norme di comportamento adottate dall'impresa, con specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Inclusione nelle norme di comportamento (ad esempio: Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Svolgimento di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).
- Attività di verifica formali sui dati di bilancio (es. spunta il Bilancio di verifica con quanto riportato nel Bilancio d'esercizio in modo da verificare che non siano presenti scritture in contabilità non riportate in Bilancio o scritture inserite nel Bilancio e non registrate in contabilità).
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- Sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi.
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre all'Assemblea un'operazione ordinaria o straordinaria, a fronte della verifica preventiva, anche di fattibilità, da parte delle funzioni preposte ed in ogni caso del Responsabile Corporate legale di gruppo.
- Affidamento incarico a terzi, consulenti e intermediari sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e compensi stabiliti in linea con i prezzi di mercato dove ci siano prezzi di mercato.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo periodico sull'andamento della gestione contabile e finanziaria.
- Controllo a campione su di una fattura di acquisto/vendita, del relativo ordine autorizzativo, del prezzo applicato, della fornitura pervenuta/servizio prestato e del destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.
- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione.
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative.
- Verifica a campione sugli incarichi affidati a terzi (consulenti) per la parte di contrattualistica e pagamento.
- Verifica periodica sulla gestione dei rapporti finanziari con società terze e sulle attività consulenziali e di supporto.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.
- Verifiche periodiche sulla corretta applicazione dei contratti di *Service* e relativi corrispettivi.

B) Gestione della tesoreria

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari;
- Gestione degli incassi;
- Gestione dei pagamenti;
- Supporti informatici al servizio della Tesoreria;
- Gestione della cassa.

Protocolli

In relazione alle attività sensibili sopra evidenziate, MRC Holding, ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi e nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione degli incassi.
- Verifiche per l'accettazione di eventuali incassi tramite il ricorso ad operazioni di

triangolazione (pagamenti ricevuti da soggetti diversi dai reali beneficiari dei beni e servizi venduti dalla Società).

- Verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione dei pagamenti.
- Supporto di esperti in ambito IT per la gestione dei presidi informatici e la sicurezza degli accessi personali a sistemi di dati, *software* gestionali e strumenti di pagamento, garantendo la tracciabilità e l'autorizzazione delle operazioni effettuate.
- Formale autorizzazione al pagamento della fattura.
- Previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni).
- Formale verifica di corretta compilazione del Modulo F24.
- Controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- Tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società.
- Autorizzazione del pagamento nel rispetto delle deleghe e procure in essere.
- Formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti.
- Esistenza di regole formalizzate per la gestione della cassa. In particolare:
 - a. previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
 - b. identificazione delle operazioni processabili per cassa;
 - c. conte fisiche e riconciliazioni periodiche;
 - d. autorizzazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni per contanti.
- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica dei poteri, delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali ecc.
- Controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti.

- Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
- Incontro con l'organo deputato allo svolgimento del controllo fiscale.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

C) Ufficio Acquisti – Ufficio vendite

- Ricerca, selezione e qualifica fornitori;
- Ricerca, selezione e qualifica clienti;
- Gestione acquisti di beni e servizi;
- Gestione servizi infragruppo.

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del proprio personale sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari.
- Esistenza di un processo di accreditamento dei fornitori e di valutazione dei criteri di selezione.
- Controlli in merito all'effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta.
- Verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori.
- Svolgimento di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Esistenza di un'anagrafica clienti con sistema di tracciabilità delle prestazioni svolte dalla Società.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo a campione sul processo di accreditamento dei fornitori, della corretta registrazione dei dati forniti da imprese terze con cui MRC Holding o altre società del Gruppo collaborano.
- Verifica a campione dell'esistenza di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Verifica sul corretto mantenimento dell'anagrafica clienti.

- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

D) Risorse Umane

- Gestione note spese
- Gestione *bonus*
- Gestione *stages* e prestazioni occasionali
- Gestione segnalazioni
- Gestione viaggi e trasferte

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi, dei quali fa piena applicazione anche nell'interesse delle società controllate e facenti parte del Gruppo:

- Informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull'applicazione del Modello 231, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle note spese chieste a rimborso.
- Presenza e funzionamento di una procedura sulla richiesta di eventuali *bonus* e/o premi di produzione.
- Presenza e funzionamento di una procedura di accertamento dei contratti di prestazione d'opera occasionale.
- Gestione delle segnalazioni di comportamenti anomali o in violazione del Modello 231 di cui il Responsabile Corporate Risorse Umane viene a conoscenza nello svolgimento delle attività.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale.
- Verifica a campione sul processo di selezione del personale.
- Controllo sull'esistenza di contratti in caso di prestazione occasionali o stage.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.